



CITTA'
METROPOLITANA
DI
ROMA CAPITALE

Regolamento per il servizio di Vigilanza Ittica Volontaria

Adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale

n. 28 del 26/07/2012

Aggiornato con deliberazione Consiglio Metropolitano

n. 48 del 23/12/2015

ART. 1 - Principi generali

1. La Città Metropolitana di Roma Capitale, che dal 1 gennaio 2015 subentra alla omonima provincia, ai sensi dell'art. 1 comma 16 della legge n. 56 del 7 aprile 2014, in coerenza con i Principi generali del suo Statuto, nell'esercizio delle proprie competenze agisce, nei confronti degli altri enti territoriali e dei privati, singoli o associati, secondo il principio di autonomia, di sussidiarietà e di cooperazione.

2. Il presente Regolamento costituisce esplicitazione della potestà regolamentare, riconosciuta alle Province dall'art. 117, comma 6 della Costituzione, che esercita con le modalità previste dal suo Statuto in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

ART. 2 - Finalità

1. La Città Metropolitana di Roma Capitale, in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, riconosce l'attività delle Guardie Ittiche Volontarie sul suo territorio, promuovendo la valorizzazione delle forme di volontariato ed esercitando il coordinamento dell'organizzazione delle attività svolte nell'ambito della normativa di riferimento. Le Guardie Ittiche Volontarie perseguono il fine di concorrere, nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale, alla tutela, alla salvaguardia ed al controllo dell'attività e del patrimonio ittico, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto in proposito dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, dal relativo Regolamento di Esecuzione, dal Codice Penale, dal Codice di Procedura Penale e dalla ulteriore normativa di riferimento in materia.

2. La figura della Guardia Ittica Volontaria è contemplata nel Testo Unico sulla Pesca R.D. 8 ottobre 1931 n° 1604 e nel D.Lgs 31 marzo 1998, n.112. In particolare l'art. 163 comma 3 del D.Lgs n.112 recita testualmente: “ Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi: ... b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963”. La nomina delle Guardie Ittiche avviene secondo quanto sancito dall'art. 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) che stabilisce i requisiti di cui essere in possesso per diventare GPG. Ai sensi del predetto art. 31 R.D. 1604/31, dette Guardie sono Guardie Particolari Giurate (GPG) con funzioni di Polizia Giudiziaria. Il servizio svolto dalle Guardie Ittiche Volontarie deve intendersi circoscritto nell'ambito delle competenze e delle funzioni disciplinate dalla L.R. 87/90 e dalla L.R. 16/95: “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio”.

3. Il servizio di vigilanza delle Guardie Ittiche Volontarie dovrà essere svolto in sinergia con la Polizia della Città Metropolitana di Roma Capitale, con le altre forze dell'ordine e con i Servizi di riferimento dell'Ente, conformemente al ruolo delle Guardie Ittiche Volontarie, previsto in una posizione collaborativa, ausiliaria e subordinata rispetto ai

compiti dei soggetti pubblici deputati in via primaria all'accertamento ed alla repressione degli illeciti in materia ittica (Questura di Roma Div.III - Mass.C.3 n. 004059, 05.05 .2008).

4. Il presente Regolamento, in ottemperanza alle disposizioni normative ed alle direttive ministeriali richiamate, detta prescrizioni volte a garantire l'immediata riconoscibilità delle Guardie Ittiche Volontarie, a qualsivoglia titolo nominate, e delle loro esatte funzioni al fine di evitare che sussistano elementi nel logo, nella denominazione presente nei contrassegni distintivi, nei mezzi utilizzati e nelle uniformi del personale che possano creare nella collettività dubbi circa l'attività svolta ingenerando l'erroneo convincimento che tali soggetti siano titolari di pubbliche potestà.

ART. 3 - Funzioni

1. Considerato che la prevenzione e l'informazione devono essere una costante nell'attività quotidiana delle Guardie Ittiche Volontarie, di seguito si elencano compiti e funzioni che le stesse assolvono:

- 1) svolgere attività di vigilanza ittica nelle acque interne del territorio provinciale, segnalare alla Città Metropolitana di Roma Capitale stati di criticità della fauna ittica, collaborare alle attività di ripopolamento ittico e promuovere informazione ambientale attinente a corsi d'acqua e specchi lacustri;
- 2) partecipare alle iniziative di tutela degli ambienti acquatici, sia a carattere informativo che operativo, promosse direttamente dalla Città Metropolitana di Roma Capitale o in compartecipazione con Enti o altre Associazioni;
- 3) effettuare l'attività di vigilanza ittica e procedere agli accertamenti degli illeciti amministrativi redigendo verbali di accertata violazione e comminando sanzioni pecuniarie, per infrazione a disposizioni di legge, regolamenti e ordinanze in materia di protezione del patrimonio ittico, avvalendosi della modulistica avuta in dotazione dalle rispettive Associazioni di appartenenza, che al fine di una uniformità operativa, verrà fornita dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;
- 4) di informare l'autorità giudiziaria di ogni fatto di rilevanza penale.

ART. 4 – Obblighi

1. Le Guardie Ittiche dovranno attenersi alle prescrizioni di seguito indicate:

- 1) indossare il distintivo ed eventualmente l'uniforme preventivamente approvati dall'Ufficio della Questura ai sensi degli artt. 230 e 254 del Reg.di esec. del T.U.L.P.S.. Qualsiasi modifica o integrazione agli stessi deve essere preventivamente sottoposta alla relativa autorizzazione;
- 2) i distintivi già approvati o che verranno proposti per l'approvazione dovranno riportare la dicitura "Associazione di volontariato";
- 3) fregi/mostrine/graditi che risultino simili a quelli già in uso alle Forze dell'Ordine non possono essere utilizzati;

- 4) i tesserini ad uso interno non dovranno riportare diciture relative a qualifiche giuridiche poiché in contrasto con la normativa. Infatti le funzioni attribuite dalla legge ai predetti operatori volontari possono essere esercitate dagli stessi direttamente ed esclusivamente quando siano adibiti in servizio;
- 5) la denominazione dell'Associazione dovrà essere riportata nella sua interezza nei distintivi col divieto di utilizzare termini che possano indurre i soggetti terzi a convincimenti errati circa le reali funzioni da essi esercitate come ai sensi dell'art. 2 comma 4;
- 6) in caso di accertata violazione alle normative vigenti che comportino le applicazioni di sanzioni penali, redigere gli atti secondo quanto previsto dalla legge, trasmettendo all'A.G. e al Servizio di Caccia e Pesca quanto di competenza;
- 7) svolgere l'attività solo ed esclusivamente se autorizzati dalla rispettiva Associazione e se muniti dell'Ordine di Servizio sottoscritto dal Responsabile della relativa Associazione attenendosi alle disposizioni impartite, secondo le priorità di vigilanza;
- 8) compilare regolarmente al termine della propria attività il Foglio di Servizio/Rapporto, curando la relativa trasmissione al Responsabile della propria Associazione che invierà un prospetto riassuntivo al Servizio di Caccia e Pesca con cadenza almeno bimestrale segnalando nell'immediato fatti di particolare rilievo;
- 9) poter offrire la propria disponibilità durante il servizio ad eventuali richieste di supporto al Corpo della Polizia della Città Metropolitana di Roma Capitale in un'ottica di leale e reciproca collaborazione;
- 10) mantenere un comportamento decoroso improntato a criteri di correttezza e riservatezza nei confronti degli utenti osservando il segreto d'ufficio ed istruttorio come previsto per i Pubblici Ufficiali ed evitare controversie e discussioni che possano inficiare il regolare svolgimento delle funzioni. Qualificarsi ed identificarsi sempre all'inizio di ogni controllo, anche mediante l'esposizione di distintivi dell'Associazione riportanti il rispettivo numero di matricola idoneo a riconoscere l'agente accertatore;
- 11) partecipare ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e concordati con le associazioni;
- 12) garantire un minimo di 20 servizi per biennio fatti salvi i casi di prolungata malattia giustificata.

ART. 5 – Divieti

1. Durante l'espletamento del servizio è fatto divieto di:

- 1) esercitare contestualmente altri tipi di vigilanza volontaria;
- 2) utilizzare illegittimamente uniformi, fregi, distintivi, apparati acustici e luminosi (dispositivi acustici supplementari di allarme e dispositivi supplementari di segnalazione visiva blu, gialla o arancione ex artt. 177-151, comma 1, p-septies del codice della strada), segnali distintivi ecc...; è vietato, altresì, l'utilizzo della paletta segnaletica di intimazione all'alt ex art. 12 del Codice della Strada al fine precipuo di impedire qualsiasi confusione fra vigilanza privata e organi pubblici in servizio di polizia;
- 3) divulgare notizie inerenti al servizio, alle pratiche, ai procedimenti ed ai compiti assegnati nonché alle generalità e ai dati di persone sottoposte a provvedimenti;

- 4) denigrare e offendere qualsiasi persona fisica e/o giuridica comunque collegata al Servizio di Vigilanza, nonché, più in generale, porre in essere comportamenti non consoni ai doveri derivanti dalla funzione esercitata;
- 5) svolgere il servizio di vigilanza ittica in tenuta armata non implicando questo uno specifico obbligo di esposizione al rischio dell'incolumità personale (Questura di Roma Div.III - Mass.C.3 n.004059, 05.05.2008).

ART. 6 - Requisiti

1. Per potere svolgere nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale attività di vigilanza volontaria ittica occorre:

- 1) possedere i requisiti previsti dall'art. 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 773/31;
- 2) essere cittadino italiano e residente nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- 3) avere raggiunto la maggiore età e non aver superato il limite di 80 anni di età;
- 4) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo requisito valido anche per chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962 facendo salvi i diritti quesiti sotto la disciplina previgente;
- 5) non aver subito condanna penale, anche non definitiva, né di avere procedimenti penali in corso di qualunque genere e natura e né di aver usufruito dell'art. 162 e 162/bis del C.P. e artt. 444 e 445 del C.P.P.;
- 6) essere in possesso dell'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività di Guardia Ittica Volontaria accertata dal Servizio di Medicina Legale; tale certificato non è richiesto qualora sia stato già acquisito dall'ufficio e in corso di validità ai fini del rilascio del Decreto di nomina a Guardia Venatoria Volontaria;
- 7) essere iscritti ad un'Associazione di volontariato. Il contingente numerico degli addetti al servizio di vigilanza ittica volontaria non potrà essere superiore all' 1,5% delle licenze di pesca totali rilasciate dal Servizio di Caccia e Pesca ;
- 8) inoltrare alla Città Metropolitana di Roma Capitale, Servizio di Caccia e Pesca, tramite le Associazioni di volontariato di appartenenza, la richiesta di rilascio del Decreto di nomina e della relativa tessera di riconoscimento;
- 9) ottenere il decreto di nomina di Guardia Ittica Volontaria che viene rilasciato dal Dirigente del Servizio di Caccia e Pesca ai sensi dell'art. 162, comma 3° del D.Lgs 112/1998; il ritiro del decreto di nomina dovrà avvenire a cura della Guardia Ittica Volontaria interessata o a cura del Presidente dell'Associazione che potrà designare, a sua volta, un proprio delegato.

Per ottenere il decreto di nomina occorre obbligatoriamente:

- partecipare ai corsi di preparazione tenuti esclusivamente dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;
- superare l'esame di abilitazione sostenuto dinanzi all'apposita commissione provinciale, che rilascia l'attestato di idoneità;
- 10) ottenere la tessera di riconoscimento, munita di fotografia e contenente il numero di iscrizione al Registro delle Guardie Ittiche tenuto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, l'Associazione di appartenenza, i dati anagrafici, il periodo di validità e gli estremi dell'atto amministrativo di rilascio e rinnovo; la tessera di riconoscimento è di

proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale e dovrà essere tenuta sempre in buono stato di conservazione, nonché restituita ove richiesta dai competenti uffici. In caso di smarrimento dovrà essere presentata tempestiva denuncia all'autorità competente, e la Città Metropolitana di Roma Capitale provvederà alla riemissione del tesserino di riconoscimento ove ne ricorrano i presupposti;

11) attivare apposita polizza assicurativa, comprendente la copertura per gli infortuni, l'invalidità e la morte connessi a cause inerenti all'attività di servizio, nonché per la responsabilità civile nei confronti di terzi per i danni arrecati a persone, animali o cose; la citata copertura assicurativa deve individuare ogni singola guardia; in carenza di idonea copertura assicurativa non si è ammessi a far parte del Servizio di Vigilanza; ai sensi dell'art. 4 della legge n. 266 del 1991, le organizzazioni di volontariato sono tenute ad assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività prestata, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 14 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1992, di cui al comma 2 dell'articolo stesso;

12) le associazioni sono tenute a comunicare all'ufficio provinciale competente eventuali inidoneità psicofisiche sopraggiunte che limitino l'operatività necessaria all'espletamento del servizio;

13) il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca non rilascia il Decreto qualora rilevi inottemperanze alle disposizioni di legge e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento;

14) la nomina ha validità biennale fatta salva la revoca anticipata nel caso in cui vengano a cessare i requisiti previsti e sussistenti all'atto del rilascio o del rinnovo; della nomina viene data opportuna comunicazione al Comando Provinciale dei Carabinieri e alla Questura.

2. La Città Metropolitana di Roma Capitale è esente da qualsiasi obbligo per eventuali infortuni patiti da guardie volontarie e da ogni responsabilità per danni causati a terzi o durante lo svolgimento del servizio ed i trasferimenti per raggiungere i luoghi e farne ritorno.

Art. 7 - Registro delle Guardie Ittiche

1. E' istituito il Registro delle Guardie Ittiche presso il Servizio Caccia e Pesca della Città Metropolitana di Roma Capitale nel quale vengono annotati:

- a)* i dati anagrafici;
- b)* gli estremi del Decreto di Nomina;
- c)* l'Associazione;
- d)* i titoli ed i corsi di perfezionamento e/o aggiornamento sostenuti;
- e)* il numero dei servizi prestati;
- f)* il numero della tessera di riconoscimento;
- g)* il periodo di validità del rinnovo;
- h)* altre notizie quali eventuali sospensioni dall'attività, cambiamenti di Associazione di appartenenza ed ogni altra informazione ritenuta di rilievo.

2. Il registro di cui al presente articolo sarà tenuto in formato elettronico e sarà reso pubblico esclusivamente limitatamente al nome, cognome, numero di matricola ed Associazione di appartenenza.

Art. 8 - Rinnovo della nomina a Guardia Ittica

1. La richiesta di rinnovo del Decreto di nomina a Guardia Ittica viene presentata dall'Associazione di appartenenza della Guardia Ittica Volontaria medesima, avente sede nella Città Metropolitana di Roma Capitale, a firma del Suo Presidente o del legale rappresentante.

Deve inoltre essere munita di dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 su modello predisposto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, nella quale la Guardia Volontaria, sotto la propria personale responsabilità, dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale regionale e dalle disposizioni provinciali;

2. La Città Metropolitana di Roma Capitale provvede al rinnovo del Decreto di nomina a Guardia Ittica tramite l'adozione di un atto amministrativo, previo espletamento di relativa istruttoria, tesa a verificare la permanenza dei criteri di legittimità nonché il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) non avere commesso violazioni alla L.R. 87/90 e alla L.R. 16/95 e a provvedimenti regionali e provinciali in materia ittica;
- b) svolgimento di un numero minimo di 20 servizi per biennio;
- c) perizia dello svolgimento dei compiti affidati dalla legge (in particolare nella compilazione dei verbali di accertamento delle infrazioni);
- d) comportamento e rispetto del ruolo di pubblico ufficiale ineccepibile;
- e) obbligo di frequenza ai corsi di aggiornamento professionale tenuti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;
- f) rispetto degli indirizzi di coordinamento espressi dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;
- g) parere favorevole rilasciato dal Comandante del Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Roma Capitale, o suo delegato, in merito al rispetto delle condizioni sopra riportate.

Art. 9 - Responsabile Operativo

1. Il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca della Città Metropolitana di Roma Capitale è il Responsabile Operativo.

2. Il Responsabile Operativo in armonia con le linee programmatiche impartite all'amministrazione su impulso dell'assessore preposto e sentiti i responsabili delle associazioni, definisce le azioni prioritarie di vigilanza:

- a) predisposizione di eventuali servizi congiunti con personale del Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- b) acquisizione dei verbali amministrativi redatti dalle guardie trasmessi dai Responsabili delle Associazioni;

c) acquisizione e raccolta dei fogli di servizio giornalieri inviati dai Responsabili delle Associazioni;

d) effettuazione di incontri con i Responsabili delle Associazioni per la definizione di eventuali problematiche inerenti il Servizio e/o per la comunicazione e l'approfondimento di innovazioni legislativo/normative in materia ittica.

Art. 10 - Responsabili delle associazioni

1. Il Presidente di ogni Associazione o suo delegato opera, in qualità di Responsabile sull'intero territorio provinciale in sinergia e collegamento con il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca della Città Metropolitana di Roma Capitale per la definizione di eventuali problematiche inerenti il servizio e/o per la comunicazione e l'approfondimento di innovazioni legislativo/normative in materia ittica.